P E R

L'Univerſità di Riardo.

C O N T R O

Il Barone di Riardo iſteſſo.

NELLA R. C. DELLA SUMMARIA.

Degniss. Commiss. Sig. Preſidente D. Felice Amati.

Attuario Miele.

L'Università di Riardo in Provincia di Terra di Lavoro ſoffrendo da lunga ſerie di anni la oppreſſione di molte gravezze divenute ormai incomportevoli implorò fin dallo ſcorſo meſe di Marzo del corrente anno 1804. dalla giuſtizia del Tribunale della Regia Camera eſſere rilevata dal giogo, che ſoffriva. Quindi deducendo contro quell'utile poſſeſſore varj capi di gravami, de' quali a colpo d'occhio ſi ravviſa la irragionevolezza, chieſe, che il Tribunale vi aveſſe poſta la ſua mano riparatrice, onde avere un ſollievo dalle anguſtie, in cui gemeva. A tale intendimento ſpiegando con diſtinzione quali erano ſiffatte gravezze fece iſtanza darſi ſu di eſſe le più efficaci, e ſpedite providenze. Ecco adunque quello, di che ſi dolſe, e che poſe in veduta alla ſaviezza della Regia Camera.

1. Si gravò del peſo di annui docati 27., che con tutta prepotenza annualmente il Barone eſigeva, e tut-

to giorno esige da' quei miserabili cittadini, che vivono a tassa, la quale esazione facevasi sotto la denominazione di servigj prestiti.

2. Si gravò degli annui carlini cinque per ogni massaro, e degli annui carlini due per ogni bracciale, che il Barone dispoticamente voleva riscuotere, come riscuote ancora sotto pretesto di dritti angarj, e perangarj.

3. Si gravò della usurpazione di un vasto territorio chiamato *lo Prato*, che alla Università appartiene, ed oggi si possiede dal Barone, che violentemente se lo ha arrogato.

4. Si gravò della fida delle montagne demaniali, il dominio delle quali è direttamente della Università, e non già del Barone, come pretende.

5. Si gravò della fida, che intende il Barone fare *super toto territorio*, compresi benanche i terreni appadronati de' particolari cittadini facendo pascolare in questi gli animali de' forestieri, da' quali ne riceve certa somma.

6. Si gravò dell'affitto della Bagliva, ch' esigger volea il Barone, com' esigge tutt' ora, mentre appartiene direttamente alla Università, e domandò in fine la restituzione di quanto indebitamente il Barone aveva esatto.

Su' di queste dimande, di cui non mancò la Università dimostrarne la ragionevolezza col corredo di valevoli documenti, essendosi andato a provedere innanzi al degnissimo Commissario Presidente Amato, il medesimo volle sentire la istanza dell' integerrimo Avvocato Fiscale Avena, che fu spiegata a tal modo.

Die 21. *Mensis Aprilis* 1804. *Fiscus, partibus auditis, respectu primi capitis exactionis annui ducatorum viginti septem, visis appretio Feudi* Riardi *secuto anno* 1690. *fol.*

fol. 1. *pro. venditione, ſtatu diſcuſſo Univerſitatis fol.* 5. *primi vol., ac ceteris actis, inſtat mandari, quod Baro ſe abſtineat; & pro refectione contra ipſummet Fiſcum petita fol.* 369. *ejuſdem proceſſus inſtat moneri partes ad audiendam proviſionem faciendam per R. C. pro contentis in ſecundo, tertio, & quinto capitibus reſpicientibus uſurpationem juris Bajulationis & territorii nuncupati* Prati, *ac exactionem fidæ inſtat impartiri terminum ordinarium. Denique quoad quartum caput pro exactionibus his verbis deſcriptis*: Carlini due per ogni bracciale, e carlini cinque per ciaſcun maſſaro, *inſtat mandari, quod Baro ſe abſtineat.*

In viſta di tale iſtanza, il Commiſſario diè fuori le providenze corriſpondenti, le quali non avendo incontrato il gradimento del Duca di Riardo, ne fu prodotta la ſupplica in Ruota, e quindi eſaminato poſatamente l'affare, ed inteſe lungamente le parti, la Regia Camera deciſe a tal modo: *Viſis inſtantia Regii Fiſci fol.* 10. *a t., & decreto Domini cauſſæ Commiſſarii diei* 23. *menſis aprilis currentis anni fol.* 11., *nec non ſup. fol.* 13., *&* 15., *ac ceteris actis in tribus voluminibus contentis.*

Quoad annuos ducatos viginti ſeptem bene proviſum per Dominum cauſæ Commiſſarium in citato decreto fol. 11., *& explicando proviſionem reſervatam in decreto prædicto, Regius Fiſcus reficiat illuſtri Domino Caſtri Riardi ratam pretii correſpondentem dictis annuis ducatis viginti ſeptem, juxta appretium, & inſtrumentum emptionis feudi Caſtri Riardi.*

Quoad uſurpationem juris bajulationis, & territorii nuncupati Prato, pariter bene proviſum per ſupradictum Dominum cauſæ Commiſſarium in eodem decreto fol. 11.

Reſpectu vero fidæ, illuſtris Dux ſe abſtineat ab exercendo jus prædictum in Demantalibus Univerſitatis. Et quoad territoria appatronata bene proviſum in ſupraci-

tato decreto fol. 11., *ac proinde in biduo audiantur partes. Et interim liceat fidare illustri Duci in territoriis appatronatis animalia exterorum, deducto tamen usu de animalibus propriis dominorum eorumdem territoriorum, fumentibus pascua in territoris propriis, pro quibus se abstineat a quacumque exactione.*

Tandem respectu exactionis contentæ in quarto capite, his verbis carlini due per ogni bracciale, e carlini cinque per ogni massaro, *similiter bene provisum in supracitato decreto fol.* 11., *verum illustris Baro teneatur restituere summas huc usque exactas, pro quantitate, & tempore liquidandis, pro qua liquidatione in biduo audiantur partes.*

Questo è quel decreto, che il Duca di Riardo accusa di nullità, trascorrendo a dire, che sia gravoso, ed esorbitante per lui. Noi all'incontro dimostreremo, che quel decreto fu dettato con somma maturità, e regge sulle solide basi della giustizia. Quindi la presente *memoria* non è diretta ad altro uso, se non che a mettere in veduta della Regia Camera alcune brevi riflessioni, ed alcune idee solide, e chiare, che debbono servire di risposta alle nullità prodotte dal Duca. Ecco il lavoro, al quale ci accingiamo.

PRI-

Digitized by Google

PRIMA NULLITA'.

COlla prima nullità l'illuſtre Duca di Riardo va dicendo a tal modo . Egli dice , che l'acquiſto del ſuo feudo è fornito del più ſolenne titolo , che poſſa mai deſiderarſi , qual'è la compra , che fece dalla Regia Corte il Duca D. Gedeone Caſaro. Quindi tuttociò , che per effetto di quel contratto di compra egli acquiſtò *ſub verbo ſignanter*, dee avere la più nitida legitimità, nè può farſi oggetto di conteſa , nè materia di liti ne' Tribunali . Or nella claſſe delle coſe vendute dalla Regia Corte vi fu preciſamente compreſo il dritto di fida in tutto il territorio . Dunque non potea (egli conchiude) il Tribunale della Camera reſtringere, e limitare così fatto dritto , eſcludendone i beni demaniali della Univerſità , del che egli ſi duole . Si querela altresì , che ne' terreni appadronati ſieſi data la facoltà a ciaſcun cittadino di valerſi del paſcolo per i proprj animali ne' terreni di ſua proprietà , e che il Barone poteſs' eſercitarvi la fida , dedotto non però l'uſo proprio de' cittadini nelli terreni di loro appartenenza .

RISPOSTA.

SE l'acquiſto, che il Duca Gedeone Cafaro fece dalla Regia Corte a titolo di compra, conteneſſe la inveſtitura primitiva del feudo di Riardo, le idee del mio Contradittore ſarebbero più plauſibili, ed il ſuo ragionare forſe ſarebbe meglio appoggiato. Ma il Tribunal della Camera, che con poſato accorgimento pondera le ſue deciſioni, ben vide, che l'acquiſto fatto dal Duca Cafaro era freſco, e recente, nè potea da eſſo trarſi una norma direttrice, e ſicura per definire i dritti baronali. Si ſa, che quando i feudi ritornan devoluti alla Regia Corte, nel tornarſi a vendere ſi prende informazione della rendita, e ſovente accade, che quello, che antecedentemente ſenza verun titolo, e ragione ſi era uſurpato dagli antichi Baroni, il Fiſco credendolo forſi contenuto nella conceſſion primitiva, in buona fede lo vende, ed il nuovo feudatario lo acquiſta. Se la popolazione non ſi querela allora, ciò non forma un grave argomento contro di lei. Chi ſa la ſua poſizione infelice, ſe comporta d'imprendere, e ſoſtenere un litigio? Ma queſto ſuo ſilenzio non può certamente alterare i dritti della Univerſità ſempre, e quando traluce la verità, cioè, che quel, che ſi è venduto non era, nè potea eſſere compreſo tra i dritti feudali venduti.

Così accadde nel caſo, che trattiamo. Nel venderſi il feudo di Riardo a Gedeone Cafaro, lungi di conſultarſi la inveſtitura primitiva, non ſi ebbe in veduta, ſe non che quello, che dagli antecedenti Baroni ſi poſſedea. Si conſultarono i Capitoli di quella Terra. Or ſi ſa da ognuno, e meglio di ogni altro

lo

lo fa il Tribunal della Camera coſa ſogliono eſſere coteſte capitolazioni. Eſſe per lo più non ſono, che il riſultato della condiſcendenza di alcuni pochi cittadini, che vogliono adulare il lor Signore, e compiacere le loro voglie a danno delle infelici popolazioni. Sovente volte non ſono, che il prodotto del diſpotiſmo feudale, e del timore, che ſi è incuſſo alla povera gente, che ridotta nell' avvilimento, non ha coraggio di reſiſtere all' urto del potere. Or dallo ſteſſo iſtrumento di acquiſto, e dalle parole, che nelle nullità ne ha ſegnato particolarmente il Contraddittore, ben ſi rileva, che allora quando fu il feudo di Riardo a D. Gedeone Cafaro venduto, in vece di definirſi i dritti, e rendite feudali ſulla norma della primitiva inveſtitura, ſe ne preſe la fallace miſura da ſiffatti capitoli. Or il Tribunal della Camera inteſo a cuſtodire i dritti delle Univerſità potrebbe mai far valere il tenore di ſiffatte capitolazioni, da cui ſi traſſe la miſura circa l'ampiezza de' dritti Baronale allora venduti? Certamente che nò. Chi ci aſſicura delle legitimità di quelle carte, e della loro lealtà? Non può dunque a giuſta ragione il Duca di Riardo trarre un ſicuro ſoſtegno per le ſue pretenſioni dell' iſtrumento di compera, che ebbe dalla Regia Corte, nè può queſto formare un titolo interamente ſicuro per lui, onde trarre la norma dell' ampiezza de' dritti feudali, che crede, che gli appartengano. Ma non è queſto il tempo opportuno di entrare in queſto eſame. Baſta la rapida idea, che n' abbiamo annunziata. Il Tribunale abbondando in condiſcendenza col Duca, ha ſommeſſe le dimande delle Univerſità a termine ordinario. Quando dunque compilato queſto termine ſarà in grado la Regia Camera di pronunziare la ſua deciſione, allora ſarà il caſo di dovere ſviluppare queſte idee, e pon-

derarle colla bilancia della ragione, e della legge, e ſiam ſicuri, che la ſaviezza del Tribunale le valuterà come, e quanto conviene. Limitandoci pertanto a quel, che oggi cade in diſputa, cioè ſe poteano eſcluderſi dalla fida i beni damaniali della Univerſità, io non trovo di ſolido appoggio fornite le doglianze del Duca di Riardo. Oltre all'argomento di ſopra cennato, che diſcredita il titolo, che egli adduce in ſuo favore, io propongo riſpettoſamente al Tribunal della Camera le ſeguenti rifleſſioni a difeſa della Univerſità.

Si ſa da ognuno, che i demanj univerſali formano i fondi alimentarj delle popolazioni. Sono quei terreni debole immagine della comunion primitiva, ove a ciaſcuno è lecito di introdurſi per proprio comodo ricavandone il vantaggio di legnare, di paſcolarvi co' proprj animali, di parteciparvi di una parte de' prodotti, quanto comporta il proprio uſo, e la propria neceſſità, ſenza che s' impediſca il dritto eguale di ogni altro cittadino. Se queſta è la lor nativa condizione, ſe tale è la indole, e naturalezza de' demanj pubblici, come potrebbe il Duca di Riardo invertirne la natura, obbligando al pagamento della fida quelli, che voglion valerſi del paſcolo, ed ammetterci gli eſtranei, e foraſtieri eſigendone certa ſomma. Queſta pretenſione contradice la idea nativa de' demanj, diſtrugge la lor coſtituzione primitiva, e ne ſovverte l'eſſenza. Ma nella compra ſi dice venderſi la fida *in toto territorio*, replica il mio Contradittore. Debole ſutterfuggio, meſchina riſorta alle pretenzioni del ſuo Cliente. Quando ſi aveſſe voluto attribuire al Barone la fida benanche ſu i terreni demaniali della Univerſità, dovea ciò ſpiegarſi con termini individuali, e preciſi. Altrimenti regge ſempre la preſunzione del dritto corriſpon-

ſpondente alla naturalezza de' demanj , cioè , che a lui niente dippiù competa ſu di eſſi di quel , che appartiene ad ogni altro opulento cittadino . Ma il *totum* comprende la interezza del territorio , in cui van pur compreſi i demanj , ripiglia l' Avverſario . Egli non però ciò dicendo ragiona a diſagio, e non già da uomo avezzo alle legali preciſioni, ed al linguaggio del dritto . Il ſerbarſi i demanj nella loro natura , ed indole primitiva non eſclude , che ſi poſſa con aggiuſtatezza dire , che ſi eſerciti la fida ſull' intero territorio . Al Contradittore , che ſente molto innanzi in giuriſprudenza , è uopo convincerlo cogli eſempj tratti dal ſeno della giuriſprudenza iſteſſa . L' erede diceſi *ſucceſſor in univerſum jus defuncti* , malgrado , che ſiano nella eredità diſpoſti de' legati , e fedecommeſſi a benefizio di altrui . Dunque la univerſalità del dritto dell' erede non reſta annientita, nè alterata dalle particolari diſpoſizioni fatte ſu di certi fondi, o robe particolari . Così del pari la idea di fida *in toto territorio* non reſta diſtrutta, o alterata dallo eſſere eſenti da tal ſoggezzione i corpi demaniali della Univerſità, i quali per eſſere fondi alimentarj delle riſpettive popolazioni van ſommeſſi a certe leggi particolari figlie della loro coſtitutiva natura . Quando dunque la idea del venditore fuſſe ſtata quella di alterare la natura di tali fondi , era meſtiere ſpiegarlo eſpreſſamente , e non già con voci vaghe , ed indefinite . Infatti allora quando alcuni beni hanno le loro leggi particolari , che ne diſegnano la natura , non vanno eſſi compreſi nella general nomenclatura , ma han biſogno di una individuale , e ſpecifica deſignazione . Ragionan pertanto i feudiſti, che ſe mai taluno diſponga de' beni ſuoi, non ſi dee giammai preſumere, che voglia diſporre de' beni feudali, i quali hanno le lo-

ro leggi particolari . Così del pari , benchè ſi foſſe detto concederſi la fida *in toto territorio* , non può, nè dee queſta eſpreſſione aver la efficacia di comprendere i beni demaniali della Univerſità, che van ſoggetti a regole particolari moderatrici della loro natura , alla quale non s' intende mai derogato, ſenonchè quando con chiarezza , e ſenza equivoco nettamente ſi ſpieghi (1).

Que-

(1) E' queſta verità dimoſtrata ampiamente dal dotto Giuſeppe de Roſa , che per buon ſenſo , e diſcernimento ſi diſtingue tra gli Scrittori del noſtro foro . Egli perciò ſulle idee di Baldo figlie di una ſana giuriſprudenza , ne trae : *Quod ubi res eſt alicui ſpecialiter reſervata , requiritur ſpecialis diſpoſitio ad illum excludendum , nec ſufficit generalis* . De Roſa *Prælud. feudal. Lect. XII. num.* 24. . E con pari ſentimento il dotto Monſignor Fimiani ne' ſuoi eſimj elementi del dritto feudale . ſtabiliſce come una ſicura nozione , che ſebbene il feudo ereditario va compreſo nella generale iſtituzione , ciò non deve affatto valere nel feudo ereditario miſto , che avendo le ſue regole particolari circa le ſucceſſione ha biſogno di eſpreſſa e ſpeciale diſpoſizione : Così l' erudito Scrittore . *Illud quoque notandum , primum* (feudum mere hereditarium) *generali inſtitutione comprehendi , quoniam in hoc a ceteris bonis allodialibus non videtur diſtare : ſecundum vero* (mixtum) *non comprehendi , quia ubi vaſallus nihil de eo cavit , eo animo feciſſe intelligitur , ut ea ſuccedendi ratio ſervaretur , quæ venit ex ejuſdem feudi natura* , arg. lib. 11. F. Tit. 26. §. 5. verſu *in generali* : Fimian. Elem. Jur: feudal. lib. II. cap. IV. §. 3. . Così del pari ſebbene nel caſo

Queſte vedute di ſolida giuriſprudenza ebbe al certo preſenti il Tribunal della Camera, allorchè dichiarò immuni dalla fida baronale i terreni demaniali della Univerſità di Riardo. Fu dunque a giuſta e ſoda ragione, e con poſato accorgimento livellata la ſua deciſione. Vane perciò, e ſenza ſoſtegno ſono le querule voci del Duca, che ſi duole di quel decreto.

Del pari eſorbitanti ſono le ſue querele per ciò che riguarda quella parte del decreto della Regia Camera, con cui ſi è laſciato a' particolari cittadini l'uſo del paſcolo ne' proprj terreni cogli animali proprj altresì, con eſſerſi permeſſa la fida al Barone anche ſu i territorj appadronati, dedotto però l'uſo di ciaſcun proprietario ſu i proprj terreni per valerſene pel paſcolo de' proprj animali. Qualunque ſia la fida, che preſume di avere il Barone ſull'intero territorio non eſcluſi nè anche i terreni di particolar dominio de' Cittadini, non dee mai ſpingerſi tant'oltre, che alteri la facoltà, e tolga al proprietario il dritto di menarci i proprj animali. Altrimenti reſterebbe inutile, e vana la ragion del dominio, e ſi renderebbe oltremodo doloroſa la condizione di ciaſcuno proprietario, di talchè per eſprimerci colle voci di un dotto Filoſofo publiciſta *eorum vita non eſſet vitalis*; coſa, che ſi oppone alle benefiche idee del Principe concedente, il quale non è mai da preſumere, che voglia cotanto avvilire, e render gravoſa la condizione de' proprietarj.

Ma

ſo attuale fieſi accordata al Barone la fida *in toto territorio*, ciò però non deve affatto eſtenderſi ne' beni demaniali della Univerſità, che come fondi alimentarj della popolazione, hanno le loro leggi particolari moderatrici della loro natura, cui non s'intende, ſe non che con iſpecial diſpoſizione, derogato.

Ma oltre a queſte idee generali, che dimoſtrano l'eſorbitanza delle pretenſioni Baronali, noi abbiamo dalla ſteſſa carta di acquiſto eſibita dall'avverſario, pruova evidente, che' la intenzione del Principe concedente, non fu mai quella di eſcludere i cittadini dall'uſo del paſcolo ſu i proprj terreni. Infatti quivi chiaramente, e con preciſione ſi dice, che malgrado la fida *ſuper toto territorio*, che vendeaſi al Barone, *la Univerſità può paſcolare nelle montagne, e legnare per uſo delle di loro caſe*. Il Tribunal della Sommaria valutando il ſentimento di tali parole, ben vide, che da eſſe traluce chiara la idea del Principe concedente di non voler eſcludere per cagion della fida del Barone l'uſo del paſcolo per gli animali proprj de' riſpettivi padroni, che paſcolano nei proprj terreni, per i quali fu ordinato al Barone l'eſercizio della fida. Imperciocchè ſe malgrado l'eſercizio di detta fida nell'atto della compera ſi da la facoltà a' cittadini di paſcolare nelle montagne, e legnare per uſo delle proprie caſe, dee aſſai più valere, ed aver luogo queſta riſerba, allorchè ſi tratta di eſercitare tal dritto ſopra de' fondi proprj, ſpecialmente per i foraſtieri buonatenenti, giacchè han biſogno coſtoro di molti animali per la coltura de' loro terreni, sù de' quali devono ſodisfare i pubblici peſi. Non può dunque in una materia sì intereſſante, qual'è quella di limitare la ragion del dominio, e gli effetti del dritto di proprietà, ricorrere l'utile poſſeſſore a quell'eſpreſſioni vaghe, equivoche, ed indefinite, di cui ſono ſtati ſempre ſoliti i Baroni prevalerſi per opprimere gli uomini del Feudo, ed attentare ſu di quel, che loro non potea per giuſto titolo appartenere.

S'inganna poi l'avverſario a partito quando crede, che per ſiffatte limitazioni, e ſpieghe circa la pre-

teſa

teſa fida *in toto territorio* poſſa egli pretendere la evizione contra il Regio Fiſco, e che in qualunque evento dovea il Tribunale della Camera render la Regia Corte garante di tuttociò, che egli veniva a perdere. Ma dee il Duca di Riardo diſtinguere quel, che realmente è ſtato a lui venduto, e diſcende direttamente dall' Iſtrumento di acquiſto, da tuttociò, che per mero abuſo, e per colpo di potere Baronale ſi è aggiunto contro al tenore della conceſſione. L' uno per decreto della Camera gli è rimaſto ſalvo, almeno nello ſtato interino, fino che non ſarà la cauſa deciſa, l' altro poi, come appoggiato ad un fatto violento ſi è con giuſta interpetrazione dalla ſaviezza del Tribunale abolito. La Regia Camera adunque non ha derogato per niente a quello, che a titolo di compra comprò dalla Regia Corte Gedeone Cafaro. Soltanto ne ha con ſane vedute ſpiegata, ed interpetrata la forza, e l' ampiezza, rettificando, e corrigendo gli abuſi, che i Baroni *pro tempore* vi aveano introdotti. L' avverſario adunque ragionando all' oppoſto confonde l' uſo, e la forza col dritto, e riguarda come giuſti titoli le uſurpazioni, che la Univerſità troppo debole non ha potuto per tanto tempo impedire. Era dunque della ſagacità del Tribunale diſtinguere il ſofiſma dal vero, la violenza dall' equità, e l' uſurpazione dal dritto. Queſto appunto ha fatto la Regia Camera col ſuo decreto. Ecco di che ſi duole il Duca Cafaro, e ſe ingiuſte ſono tali doglianze, invano egli ſi querela della deciſione della Camera, ed invano pretende evizione dal Regio Fiſco.

SECONDA NULLITA'.

IL dritto di fida, che il Barone esercita nel feudo di Riardo, è avvalorato da un solenne giudicato della stessa Regia Camera preferito nell' anno 1769. precedente istanza Fiscale. Essendosi allora messo in contesa da' forestieri buonatenenti la soggezion della fida su i Territorj appadronati, fu questo affare definito con solenne giudicatura, per la quale si ordinò, che il Duca Cafaro avesse continuato nell' esercizio del suo dritto circa la esazion della fida da lui pretesa. Seguentemente essendosi pur messo in dubbio, se il Barone dovesse necessariamente esigere la fida secondo l' antica solita misura, o pure definirla secondo il numero degli animali, che si ammettevano al pascolo, più decreti furono a tal' uopo interposti, nè allora ci fu persona, che avesse osato contradire al Barone, o contrastargli il dritto di fida. Soltanto si dubitava in che modo dovea regolarsi la quantità dell' esazione, e la somma, che dovea esigersi. Pare dunque che in ogni modo, o si riguardi il titolo dell' acquisto, o la forza del giudicato, il dritto del Barone è a solida base appoggiato.

RISPOSTA.

NE' i giudicati, che ſi allegano, nè le voci della Univerſità, giuſtificano in veruna guiſa l'eſorbitanza de' deſiderj del Duca Cafaro. Nel corſo del litigio, che ſi enunzia, non mai fu conteſo colla Univerſità, ſe poteano gli uomini del feudo valerſi del paſcolo ne' territorj proprj, e co' proprj animali. Si parlò della ſida, e queſta col decreto ultimo della Regia Camera non gli è ſtato tolta, ma ſibbene autorizzata benchè nello ſtato eſecutivo del giudizio. Il giudicato adunque, che adduce a ſuo favore l'avverſario non è per lui quel valevole ſcudo, che crede, che ſia. Il giudicato vale quando ſi contende *inter eaſdem perſonas, & de eadem re*. Quando tali circoſtanze non vi ſiano, non può ſpiegare la ſua forza il giudicato anzidetto, ed è un debol ricovero per chi a ſuo favore l'adduce. Sè dunque nel caſo preſente mancava la circoſtanza di agirſi *inter eaſdem perſonas, & de eadem re*, è evidente la conſeguenza, che vana coſa è ricorrere a quello in ſoſtegno della propria cauſa.

TERZA NULLITA'.

FGli è vero, che l'erba appartiene al padrone del ſuolo, di cui è ſpontaneo prodotto. Perlocchè ne' Territorj appadronati il paſcolo è del proprietario, nè può altri attentarvi, o pretendervi dritto veruno. Ma ſe queſta verità è ſicura, nemmeno può dubitarſi, che laddove una legitima preſcrizion

vi ſia, che additi l'oppoſto, può allora benissimo reſtare la proprietà limitata, e ristretta, ed eſercitarvi la ſida colui, che per lungo, e costante uſo l'ha eſercitata.

RISPOSTA.

FIn quando mai ſeguiranno i Baroni ad addurre per loro uſo, e preſcrizione? Da che un Barone, o i ſuoi anteceſſori hanno avuto la forza di fare il male impunemente, ne ſiegue egli da ciò, che abbia il dritto di fare il male perennemente? Da che i ſuoi maggiori hanno per lunga ſerie di anni abuſato del loro potere arrogandoſi quello, che loro non era dovuto, ſenza che perſona aveſſe oſato reprimerli, o punirli, deeſi forſi conchiudere da ciò, che egli abbia il dritto di continuare? Può mai concepirſi il dritto funeſto, che uno acquiſta di rendere gli uomini infelici, ſol perchè non hanno avuto il modo di far valere i loro dritti, e di opporſi agli attentati altrui? Non può dunque chiamarſi legitima preſcrizione quel, che ſi è fatto per abuſo di potere del più forte contro del debole, del ricco, e potente a danno dell'infelice. Ov'è in tali caſi la buona fede, ov'è il giuſto titolo, che garantiſca l'acquiſto? Si offenderebbe il pubblico intereſſe, l'ordine ſociale, e la ragion pubblica, ſe in queſte coſe ſi ammetteſſe preſcrizione. Qualunque antichità di tempo non baſterebbe ad autorizzare un dritto cotanto eſorbitante. *Præſcriptio temporis juri publico non debet obſiſtere*, ſono le voci di una chiara giuriſprudenza. Se l'antichità di un abuſo, e di una violenza poteſſe legitimarſi dal tempo, ne avverrebbe quel, che in oc-

ca-

casione consimile Cicerone da filosofo, e da Giureconsulto ragionando dicea: *jus esset latrocinari, jus adulterare, jus testamenta supponere, si hæc ita probarentur* (1). Se il tempo giungesse a dare il suggello della legittimità a siffatti abusi, potrebbe dirsi, che l'assassinio farebbe un dritto, e qualunque simil delitto acquisterebbe la salvaguardia, e la protezione della legge. Gli scrittori del foro, i quali il più delle volte hanno adulato i gran Baroni adottando i sistemi più mostruosi per compiacere coloro, da' quali dipendeva la loro fortuna, e la loro opulenza, conobbero pur non pertanto questa verità, cioè, che la semplice prescrizione tra uomini del feudo, e Baroni non possa attendersi. Così il Reggente Rovito: *illa tam inveterata consuetudo potius est usurpatio, & corruptela, quam consuetudo, quæ nullius temporis præscriptione confirmari potest. Et quanto diutius viguit, tanto citius est extirpanda. Nam diuturnitas temporis non minuit crimen, sed auget. Non enim, quod fit, sed quod fieri debet, neque quod servatum est in præteritum, sed quod servari debet, attendendum est* (2). Quindi il possesso ancorchè di mille anni presso un Barone, che perchè armato di giurisdizione, si reputa sempre un prepotente pronto ad invadere impunemente i dritti de' cittadini del suo feudo, non è giammai riputato sufficiente per indurre la manutenzione. Ma queste massime, che la legge, il buon senso, e la umanità suggeriscono sono ben note al Tribunale della Camera, e la sua giustizia, e saviezza le fa giornalmente valere. E' inutile adunque spendere su questo argomento ulteriori parole.

QUAR-

(1) *Cicero de legibus.*
(2) *Rovit. Consil.* 37. *n.* 12. *&* 13.

QUARTA NULLITA'.

NElla ſtrumento dell' acquiſto di Riardo ſta detto eſpreſſamente, che l' erba agreſte de' territorj de' particolari è del Barone; e quindi ſu di ciaſcun podere de' foraſtieri buonatenenti fu liquidata la rendita, che alla Camera Baronale perveniva per la eſazione della fida ſull' erba agreſte. Di ciò ſi ebbe conſiderazione nell' apprezzo, e D. Gedeone Cafaro ne ſodisfece alla Regia Corte l' importo. Quando dunque la Regia Camera con termini eſpreſſi ordinò, che il Barone aveſſe eſercitata la fida, dedotto però l'uſo de' riſpettivi proprietarj di valerſi del paſcolo ſu i territorj appadronati, e cogli animali proprj, dovea condannare la Regia Corte a preſtargli la evizione, e dovea condannarſi il Regio Fiſco alla ſodisfazione del prezzo anzidetto. Queſto eſige la naturalezza del contratto oneroſo, e tanto inſinuano le regole di una giuriſprudenza coſtante intorno all' evizione.

RISPOSTA.

RIſpondendo alla prima nullità, ſi è da noi (quanto lo ſtato preſente del giudizio eſigeva) dimoſtrato, che mancando al Duca di Riardo l' originale inveſtitura del feudo, non può un ſicuro titolo trarre a ſuo favore dalla compra fatta poſteriormente dalla Regia Corte per la miſura de' dritti Baronali. Ma ſtando per ora all' iſtrumento di acquiſto, nemmeno regge a ſolida baſe il ſuo ragionare. Se la Regia Corte gli vendè l' erba agreſte *in toto territorio*

rio compreſi benanche i terreni appadronati, ciò non eſclude però l'uſo di potere ſervirſi ogni proprietario del paſcolo per comodo de' proprj animali. Laddove ciò non viene eſpreſſamente limitato, la ragion del dominio reſta ſalva, e quindi la fida, ch' eſige il Barone dagli altri non eſclude la facoltà di ſervirſi ciaſcun proprietario del comodo del paſcolo ne' terreni proprj. In fatti ſe ne' terreni demaniali del feudo, la fida, che vi compete al Barone, s'intende ſempre limitata dall' eccezione: *Deducto uſu civium*, quanto più ciò dee intenderſi, quando la fida ſi eſercita dal Barone in *toto territorio*, e sù i terreni appadronati? Una ſimil ragione richiede, che pur ſi debba intendere *deducto uſu proprio* de' particolari proprietarj de' fondi riſpettivi per poterci paſcolare co' proprj animali. Queſto eſige una plauſibile interpretazione, che corriſponde alle benefiche idee de' Sovrani concedenti, i quali non ſon mai da preſumere, che abbian voluto render cotanto dura, e doloroſa la condizione degli uomini del feudo limitando così eccelſivamente gli effetti del dominio. Tanto detta la umanità, e queſto inſinuano le voci di una placida, e tranquilla ragione, di cui giuſtamente è garante il Tribunale

QUIN-

QUINTA NULLITA'.

NEl decreto della Regia Camera si ha per indubitato, che il Duca di Riardo abbia esatto carlini cinque da ogni massaro, e due per ciascun contadino, o sia bracciale. Non si è però avuta la cura di accertarsi se tale esazione faceasi in realtà, e molto meno, se si era fatta per lo passato per volontà del feudatario. Ma il Duca di Riardo non ebbe mai l'idea di fare siffatta esazione, e se qualche somma si è estorta da' contadini, e massari, ciò è avvenuto per un torto recatogli dall' Erario, senza intelligenza del Duca. Malgrado ciò si è tale esazione abolita, e si è condannato il Duca Cafora a restituire quello, che indebitamente si era esatto.

RISPOSTA.

M*Alitiis non est indulgendum*. Non si dèe comportare la destrezza di coloro, che vanno cangiando linguaggio a seconda delle circostanze per eludere la verità, e la giustizia. Il Duca di Riardo chiamato a giustificarsi per la esigenza de' carlini 5. a massaro, e 2. a bracciale, non seppe negare il fatto, anzi procurò giustificarlo. Quando poi vide, che il Tribunal della Camera conosciuta l'esorbitanza di tale esazione sfornita di ogni titolo, e di ogni ragione ordinò, che si fusse astenuto per lo avvenire di esigere tal prestazione, obbligandolo benanche alla restituzione di ciò, che si era esatto per lo passato, si è rivolto a dire esser questa una favola de' Cit-

Cittadini di Riardo, e che non mai egli avea detto di eſiger tali coſe, e ſe mai alcun Erario avealo fatto era ſtata una ſoverchieria commeſſa ſenza ſua intelligenza, della quale egli non dovea eſſer garante. Ma chi non vede, che queſte ſcuſe ſono frivoli preteſti, che niente vagliono. Se il Duca di Riardo aveſſe fin dal principio, che la Univerſità ſen dolſe, ſpiegati tali ſentimenti, potrebbe per avventura moſtrarſi almeno nell'apparíſcenza ſincera la ſcuſa, che allega. Ma la ſua negativa prodotta dopo la deciſion del Tribunale, e dopo la condanna avuta dal Tribunale della Camera per la reſtituzione dell'indebito eſatto, rende paleſe a chi ha fior di ſenno eſſer queſte un vano ſutterfugio ideato per eludere la reſtituzione di ciò, che per tanti anni ſi è eſtorto da quella popolazione. Ed ecco dimoſtrato, che la deciſion della Camera è dettata, e ſoſtenuta da ſolida giuſtizia, e ſon vane le doglianze, che contro di eſſa ha prodotte il Duca di Riardo col richiamo delle nullità.

CONCHIUSIONE.

IL Tribunal della Camera è il Magiſtrato, che per ſua nativa iſtituzione dee proteggere le Univerſità, e vegliare alla cuſtodia de' loro dritti. Se in altri tempi i gran Baroni abuſando della loro autorità, oſarono di attentare ſu i dritti, e ſulle robbe delle infelici popolazioni de' loro feudi, ſpetta ora a' ſavj, e riſchiarati Miniſtri, che ſiedono degnamente nel Tribunal della Camera obbligarli a rientrare nel camino de' proprj doveri, a metter de' limiti alle loro eſorbitanze, e farli ſeguire una condotta più moderata. Ecco perchè eſſi occupati perennemente a diſtinguere i dritti baronali dalle ingiuſte loro uſurpazioni,

accol-

accolgono con volto benigno le doglianze di quelle Univerſità, che gemono afflitte nell' avvilimento. Su tal fiducia l' Univerſità di Riardo avendo reclamato contro l' uſurpazioni di quell' utile poſſeſſore, ſpera che la giuſtizia della Regia Camera dia un ſollievo alle ſue ſciagure, confermando l' antecedente decitione, di cui fuor di ragione ſi è doluto il Duca di Riardo.

Napoli 17. Agoſto 1804.

Girolamo Caparco.
Filippo Demarco.

VA1
1546856

Digitized by Google